

## REGOLAMENTO (CE) N. 826/2009 DEL CONSIGLIO

del 7 settembre 2009

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1659/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA****1. Misure in vigore**

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1659/2005<sup>(2)</sup> («il regolamento originario») il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure consistono in un dazio ad valorem del 39,9 %, fatta eccezione per sei società specificamente menzionate nel regolamento originario, soggette ad aliquote del dazio individuali.

**2. Domanda di riesame**

- (2) Nel 2008 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base («il riesame intermedio»). La domanda, vertente unicamente sull'esame del dumping, è stata presentata da un produttore esportatore cinese, la Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Company Limited («DSRM» oppure «il richiedente»). L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile ai prodotti fabbricati dalla DSRM è pari al 27,7 %.
- (3) Nella domanda di riesame intermedio il richiedente sosteneva che le circostanze che erano all'origine delle misure istituite erano cambiate e che tale cambiamento era di natura permanente. Secondo il richiedente un confronto tra i prezzi da lui applicati sul mercato interno, i suoi costi di produzione e i suoi prezzi all'esportazione nella Comunità indica inoltre che il margine di dumping è notevolmente più basso rispetto all'attuale livello della misura. Di conseguenza, per eliminare il dumping non

sarebbe più necessario mantenere la misura al suo livello attuale. In particolare, il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie per dimostrare il rispetto dei criteri per il trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato («TEM»).

**3. Apertura**

- (4) Avendo determinato, previa consultazione del comitato consultivo, che sussistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha deciso di avviare un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, vertente unicamente sull'esame del dumping per quanto riguarda la DSRM. Il 12 giugno 2008 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*<sup>(3)</sup> e ha avviato un'inchiesta.

**4. Prodotto in esame e prodotto simile**

- (5) Il prodotto in esame è identico a quello descritto nel regolamento originario, ovvero mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l'80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 ed ex 6815 99 90 (codici TARIC 6815 91 00 10, 6815 99 10 20 e 6815 99 90 20).

- (6) Di conseguenza, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno cinese e quello esportato nella Comunità, nonché il prodotto fabbricato e venduto negli USA hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi usi, e possono pertanto essere considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

**5. Parti interessate**

- (7) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame intermedio l'industria comunitaria, il richiedente e le autorità del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e richiedere di essere ascoltate entro i termini stabiliti dall'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 267 del 12.10.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 146 del 12.6.2008, pag. 30.

